

STATUTO

Art. 1. – È costituita in data 8/2/2007 un'Associazione culturale denominata AMICI DELLA ABBAZIA DI SAN PIETRO –“SOCIETAS SANCTI BENEDICTI PATRONI EUROPÆ”- Modena” con sede presso l'Abbazia Benedettina di San Pietro in Modena, per cortesia e ospitalità nell'attiguo monastero e d'intesa con il Superiore della Basilica e della Comunità Monastica; in seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni,

L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Associazione stessa; è una libera Associazione di fatto, laica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L'Associazione AMICI DELLA ABBAZIA DI SAN PIETRO - “SOCIETAS SANCTI BENEDICTI PATRONI - EUROPÆ” persegue i seguenti scopi:

- promuovere la conoscenza, la storia, la tradizione, la cultura dell'illustre ordine di San Benedetto nel territorio Emiliano e Modenese in particolare;

- promuovere, quale emergenza storica e culturale l'Abbazia di San Pietro in Modena con l'attiguo monastero;

- valorizzare e ampliare la conoscenza del patrimonio culturale benedettino, letterario ed artistico in particolare, attraverso

a) contatti fra persone, enti ed associazioni ;

b) la diffusione e la divulgazione delle opere del monachesimo benedettino con la creazione di iniziative, prodotti e servizi, anche rivolti a terzi , nel settore della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

- porsi come punto di riferimento per studiosi e semplici appassionati della tradizione e della cultura del monachesimo benedettino.

Art. 3. - L'associazione AMICI DELLA ABBAZIA DI SAN PIETRO - “SOCIETAS SANCTI BENEDICTI PATRONI - EUROPÆ” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti;

• attività editoriale: eventuali pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

Al fine di supportare il perseguimento degli scopi istituzionali potranno essere promosse anche, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento e in tal caso si dovrà osservare la normative amministrative e fiscali vigenti.

Tutte le attività di cui sopra sono svolte dalla Associazione esclusivamente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti potranno essere rimborsate dalla Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4. – L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono previste le seguenti tipologie di soci:

–soci onorari: i monaci benedettini. Sono esonerati da ogni eventuale versamento di quote associative;

–soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

–soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione ed alla vita dell’associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali e non godono del diritto di voto.

Il Superiore reggente l’abbazia e i monaci dell’Abbazia di San Pietro sono soci di diritto purché esprimano la volontà di esserlo.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili nemmeno per trasferimento a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari e /o onorari, ad esclusione del Superiore e dei monaci benedettini, è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci e dal Superiore, dal Consiglio direttivo..

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Nelle assemblee, ordinaria e straordinaria, l’Associazione determina la propria volontà a maggioranza semplice secondo il principio “una testa, un voto” . Al superiore compete, in ogni caso, diritto di veto sulle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Nulla deve essere in ogni caso reso di ciò che, per qualsiasi ragione il socio, avesse precedentemente al provvedimento espulsivo, conferito alla Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

-contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti;

-contributi degli aderenti ;

-contributi di privati e simpatizzanti;

-quote associative;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rimborsi da convenzioni;

-introiti derivanti da iniziative sociali;

-attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

La proposta di Bilancio preventivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio esecutivo o direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Consiglio dei Revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci onorari e ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

In sede di prima convocazione a seguito della costituzione della Associazione, l'Assemblea può eleggere un "Presidente del Consiglio direttivo pro tempore" con funzione di legale rappresentante della Associazione medesima allo scopo di poter espletare unicamente gli adempimenti formali previsti dalla legge per la sua costituzione presso gli Enti e/o Istituti pubblici competenti. L'incarico pro tempore termina con l'elezione del Consiglio direttivo o esecutivo da parte dell'Assemblea medesima.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elege il Consiglio direttivo, il Consiglio dei Revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione in concerto con il Superiore e i monaci dell'Abbazia di San Pietro in Modena.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio esecutivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti di cui uno è di Diritto il Superiore del Monastero.

Il Consiglio esecutivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio esecutivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio esecutivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione AMICI DELLA ABBAZIA DI SAN PIETRO - "SOCIETAS SANCTI BENEDICTI PATRONI - EUROPÆ" . Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo o esecutivo, dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci. Dopo la terza convocazione dell'Assemblea la decisione verrà adottata da maggioranza semplice dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto alla Abbazia di San Pietro o ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.